

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTELLO, SPETIČ, TEDESCO TATÒ**
e **MAFFIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1988

Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni,
modificati durante il regime fascista

ONOREVOLI SENATORI. – È noto che, durante il fascismo, furono previsti casi di forzosa trasformazione in lingua italiana di cognomi di famiglie delle terre annesse al Regno.

In altre parole: non si intaccò soltanto la toponomastica ma, addirittura, la stessa onomastica, che costituisce il nucleo del diritto alla propria identità personale.

Non solo dunque politica di snazionalizzazione, ma addirittura politica di spersonalizzazione.

Trattasi di cose note non solo a livello storico-politico, ma anche scientifico.

Si fa riferimento – oltrechè alla storia ed alle cronache del periodo fascista – anche a libri come quello di Gabriella Klein, «La politica linguistica del fascismo, studi linguistici e

semiologici - Il Mulino, 1986» (pagina 26), che offre abbondante documentazione.

Alcuni esempi: Vodopivec diventò, con traduzione letterale, Bevilacqua. In altri casi la semantica cedette alla mera assonanza: Pacorini per Pacorig. In altri ancora si sopprime il suffisso (Andriancich diventò Andriani) o si adottò la grafia alle regole fonetiche italiane (Cante per Kante). In altri casi, infine, si pretese di fare filologia (Coloni per Klun). E così via.

Tale aggressione onomastica in danno alla minoranza slovena venne svolta in un quadro di più generale snazionalizzazione, con specifici strumenti legislativi.

Per quanto attiene, in particolare, all'onomastica, si utilizzò il regio decreto 7 aprile

1927, n. 494, che aveva esteso a tutti i territori annessi al Regno la normativa di cui al regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, e relative istruzioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1926 del Guardasigilli: tale regio decreto-legge n. 17 del 1926 statuiva, postulando indotta domanda, che potessero «essere ridotti in forma italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera».

Ripristinata la democrazia, pareva evidente che il legislatore dovesse por mano con tempestività al ripristino del diritto in questa materia, che era stata garantita anche da norme di rango costituzionale, di evidente matrice retrospettiva.

Vero infatti che l'articolo 22 della Costituzione, con assoluta perentorietà, aveva statuito che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»; di quel nome che, in forza dell'articolo 2 della Costituzione medesima, radicalmente innovativo della normativa civilcodicistica (articoli dal 6 al 9), era ormai ricompreso nel diritto inviolabile dell'uomo allo svolgimento della sua personalità.

In conseguenza, però, delle vicende postbelliche relative al destino del territorio, che poi sarebbe diventato la regione Friuli-Venezia Giulia, persistette una situazione di precarietà, sulla quale si radicò, di fatto, una solo parziale tutela della minoranza slovena, che ancor oggi attende una organica sistemazione. Laddove, invece, per le province di Trento e di Bolzano si provvide al ripristino degli originari cognomi già con il titolo IX (articoli dal 32 al 35), della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Al punto che, ben a ragione, un autorevole commentatore, Ugo De Siervo, in riferimento all'articolo 22 della Costituzione, sul «Commentario della Costituzione - Zanichelli, Bologna 1978» (pagina 20), ha ben potuto scrivere: «Mentre non dovrebbero esservi dubbi sulla incostituzionalità delle norme contenute nel

regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, può suscitare meraviglia constatare che alle conseguenze di quella legislazione si è posto rimedio solo recentemente e con riferimento alla sola provincia di Bolzano...».

Questa, dunque, la ragione del presente disegno di legge, il quale si propone di riconoscere formalmente (al di là della precaria disciplina meramente amministrativa: nota Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11, attualmente applicata) il diritto al ripristino del cognome «manipolato» nei modi di cui sopra.

La struttura del disegno è semplice: si riconosce il diritto al ripristino e si individuano i titolari (articolo 1). Costoro sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale è stato assunto o attribuito il nuovo cognome, il coniuge ed i parenti ai quali detto cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

L'articolo 2 disciplina le modalità della domanda, che va rivolta alla prefettura che aveva decretato, in base alla normativa di cui sopra, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome ovvero, ove si tratti di prefettura corrispondente a provincia che non fa più parte del territorio della Repubblica, alla prefettura di Trieste.

L'articolo 3 disciplina la notifica del decreto prefettizio di ripristino e la sua efficacia nei confronti di tutti i membri della famiglia che risultino conviventi con il capo famiglia istante, anche se maggiorenni, nonché i termini e le modalità di ricorso al Guardasigilli.

Tale normativa, come quella degli ulteriori articoli 4 e 5, che riguardano la trasmissione del decreto di ripristino al comune e alle altre amministrazioni competenti, è dedotta dalla suddetta vigente legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ultimo articolo fa, ovviamente, salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino finora adottati in base alle procedure ad oggi applicate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino della forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese ai territori già annessi al Regno in forza del regio decreto 7 aprile 1927, n. 494.

2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

Art. 2.

1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forma della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

4. Ove la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltrechè dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

Art. 3.

1. Il decreto prefettizio è notificato all'istante e, ove egli sia capofamiglia (genitore o avo), è efficace nei confronti di tutti i membri della famiglia che risultino conviventi, anche se maggiorenni.

2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tuttavia gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fin all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

Art. 5.

1. Si applica la disposizione dell'articolo 162, comma 1, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla entrata in vigore della presente legge.